

(N. 1488)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1956

Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge risolve in maniera uniforme ed organica il problema delle sovvenzioni, contro cessione di una quota della retribuzione, a favore delle varie categorie di personali iscritte alle Casse pensioni amministrato dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, realizzando così felicemente i voti ripetutamente e vivamente manifestati in proposito dalle categorie predette, che riterranno, dalla applicazione delle norme contenute nel disegno, un vantaggio economico rilevante. E ciò in quanto il personale di cui si tratta, attualmente riguardato, ai fini delle cessioni, dal titolo III del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è tenuto, fino a quando non saranno rese operanti le disposizioni dell'unito progetto, a compiere l'operazione del prestito non rivolgendosi direttamente ad un apposito fondo, ma attraverso due Istituti: l'uno, autorizzato alle

operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 53, e l'altro, a carattere assicurativo, come prescritto dall'articolo 54 del citato testo unico, con conseguenti costi non indifferenti, che a volte raggiungono l'esosità.

Occorre tener presente al riguardo le vigenti disposizioni di legge e cioè: il numero 6° dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, in base al quale gli Istituti di previdenza sono autorizzati ad impiegare i propri fondi in sovvenzioni ai propri iscritti dipendenti dagli enti locali, e l'articolo 17 della legge 13 marzo 1950, n. 120, che prevede la costituzione, presso l'Istituto nazionale di assistenza per dipendenti da enti locali (I.N.A.D.E.L.), di un apposito fondo per il servizio di garanzia delle operazioni per la cessione quinquennale o decennale dello stipendio o del salario a favore del personale di ruolo in servizio presso gli enti locali iscritto all'Istituto stesso, garanzia rimasta però, in effetti, finora inoperante, per

la mancata emanazione delle norme regolamentari richieste per l'attuazione della legge. Dette disposizioni, comunque, non risolverebbero in una forma organica il problema, in quanto l'operazione di cessione, avente caratteristica duplice di finanziamento e di assicurazione, non verrebbe espletata da un unico Istituto, ed inoltre verrebbe escluso dal beneficio tutto il personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ma non anche all'I.N.A.D.E.L., Sezione previdenza, come quello delle Aziende municipalizzate e quello non di ruolo degli altri enti locali.

La questione è, invece, affrontata e risolta in modo unitario e completo con l'unito disegno di legge che, venendo incontro alle ripetute richieste delle categorie interessate ed in accoglimento al voto espresso dallo stesso Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.D.E.L., prevede, per tutti gli iscritti agli Istituti di previdenza, l'accentramento del servizio delle cessioni presso gli Istituti stessi. Più precisamente, le disposizioni contenute nel progetto sono informate al principio che ciascuna delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza provveda alla concessione delle sovvenzioni a favore dei propri iscritti, assumendo, per tali sovvenzioni, non soltanto la funzione di ente finanziatore, ma anche quella di ente garante contro i rischi di morte e di impiego; l'espletamento di tale ultima funzione da parte delle Casse consente infatti di ridurre al minimo la relativa spesa, in quanto le Casse stesse, data la loro particolare natura di enti erogatori del trattamento di quiescenza, possono, tra l'altro, far affidamento sulla riserva già accumulata dal cedente presso la Cassa mutuante.

Conformemente al detto principio, si è adottato un sistema di garanzia, che, pur rimanendo ispirato al criterio mutualistico, non si basa, neppure in parte, sulla imposizione di un contributo generale a carico di tutti i dipendenti ammessi a chiedere le sovvenzioni, ma si è adottato invece il criterio del contributo individuale, totalmente a carico del beneficiario, stabilendosi per la copertura dei rischi nonchè delle spese di amministrazione, una prefissata elevazione del tasso d'interesse.

È ovvio che l'adozione del predetto sistema di garanzia, resasi opportuna per la partico-

lare natura delle Casse mutuanti, ha determinato implicitamente l'impossibilità ad ammettere alle richieste di sovvenzione anche l'esigua parte dei dipendenti degli enti locali tuttora iscritti a regolamenti speciali di pensione anzichè alle Casse, nonchè quella di concedere la garanzia ai dipendenti degli enti locali che, pur essendo iscritti alle Casse, chiedano il prestito agli altri Istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Non sembra, comunque, che tali circostanze siano rilevanti poichè gli iscritti ai regolamenti speciali, ove lo ritengano opportuno, possono chiedere, in base alle norme degli ordinamenti, il passaggio di iscrizione alle Casse pensioni, e i dipendenti che vi sono iscritti possono agevolmente ottenere il prestito direttamente, senza doversi rivolgere ad altri Istituti autorizzati, purchè si tratti di richieste sufficientemente motivate, in quanto è da ritenere che gli organi deliberanti delle Casse destineranno allo scopo somme adeguate.

I predetti criteri generali posti a base delle operazioni di sovvenzione, dopo approfondite ed accurate valutazioni all'uopo eseguite, si sono concretati con il sistema tecnico particolarmente semplice dell'adozione di un conveniente tasso complessivo, nella misura del 6,50 per cento annuo a scalare, tasso che concorre, per la parte del 4,50 per cento, alla formazione degli interessi puramente finanziari e, per il rimanente 2 per cento, alla copertura degli oneri derivanti dai rischi di morte e d'impiego ed alle spese di amministrazione.

Per quanto concerne gli interessi, la misura adottata del 4,50 per cento è la stessa di quella prevista per le sovvenzioni concesse dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dall'articolo 26 del citato testo unico 1950, n. 180. Riguardo alla copertura degli oneri, mentre le compagnie di assicurazione vi destinano un premio variabile oltre che con la durata della cessione anche con l'età del cedente, invece, con il nuovo sistema escogitato della elevazione del predetto tasso d'interesse del 4,50 per cento, il premio viene a risultare indipendente dall'età e variabile unicamente con la durata del prestito, favorendo, così,

nel miglior modo possibile, gli iscritti alle Casse.

D'altro lato, osservando che è stato possibile stabilire tale premio in lieve misura anche facendo affidamento, come si è detto, sulla riserva già accumulata ai fini del trattamento di quiescenza, si è dovuto fissare un minimo di anni di iscrizione agli Istituti, come requisito necessario per ottenere la concessione della sovvenzione.

Quanto all'evidente vantaggio che deriva agli iscritti dall'adozione del predetto tasso complessivo del 6,50 per cento è utile eseguire, prendendo, ad esempio una cessione con estinzione quinquennale, il confronto tra le condizioni stabilite per gli iscritti alle Casse pensioni e quelle operate dalle compagnie di assicurazione. A tale proposito, si rileva che il tasso complessivo del 6,50 per cento, decurtato della parte destinata alla formazione degli interessi, comporta per l'iscritto oneri che, raffrontati all'importo totale del prestito lordo, sono pari a quelli di ritenute uniche:

del 3 per cento, per la copertura delle perdite derivanti dai rischi fortuiti;

dell'1,50 per cento, per la copertura delle spese di amministrazione.

È da notare invece che le compagnie di assicurazione, soltanto per la copertura dei rischi e con esclusione delle spese di amministrazione e di ogni altra spesa, adottano premi unici variabili dal 2,50 per cento, per le età giovanili, al 7 per cento per le età più elevate.

Peraltro è da rilevare che le condizioni stabilite per gli iscritti alle Casse pensioni non sono meno favorevoli di quelle che regolano la concessione di prestiti ai dipendenti statali da parte dell'apposito Fondo per il credito, il quale, giova notarlo, si avvale, nell'espletamento dei propri compiti, di una particolare situazione di privilegio. Ed, infatti, tale Fondo provvede alla copertura dei rischi e delle spese di amministrazione solo in parte con apposito premio individuale a carico del mutuatario, mentre trasferisce la copertura residua su tutta la collettività dei dipendenti statali in servizio, mediante utilizzo di una quota del contributo generale del 0,50 per cento dello stipendio, previsto dall'articolo 11 della legge 8 aprile

1952, n. 212, contributo, che, come è noto, viene restituito, all'atto della cessazione dal servizio, senza gli interessi.

Ai fini della fissazione della quota cedibile, uniformandosi al criterio della retribuzione annua contributiva conglobata, già prevista dall'articolo 12 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, ed avuto anche riguardo ai criteri di carattere generale stabiliti per i dipendenti statali al n. 13 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, si è fatto riferimento, anziché allo stipendio, all'aliquota di sette decimi di detta retribuzione.

Il problema del recupero del residuo debito, nei casi di cessazione dal servizio del mutuatario per causa diversa dalla morte prima della totale estinzione del prestito, ha trovato conveniente soluzione, con riguardo alla particolare figura rivestita dalle Casse, mediante riduzione del trattamento di quiescenza, qualora questo competa. E, precisamente:

qualora spetti l'indennità, viene corrisposto l'importo pari alla differenza tra l'indennità stessa ed il debito insoluto;

qualora spetti la pensione, il debito insoluto viene trasformato in quota annua vitalizia da detrarre dal complessivo trattamento per un importo, in ogni caso, non superiore al quinto del trattamento stesso.

Naturalmente la morte dell'iscritto prima dell'estinzione del prestito estingue ogni obbligazione verso le Casse. Tuttavia, per l'imprescindibile necessità di ovviare ad eventuali tentativi di speculazione da parte di richiedenti in non buona condizione di salute, che potrebbero verificarsi in mancanza di una propria organizzazione periferica atta a provvedere alle visite mediche di controllo, è previsto che, qualora la morte del mutuatario avvenga entro novanta giorni dalla concessione della sovvenzione, il debito residuo venga recuperato sul trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla vedova ed agli orfani.

Allo scopo, infine, di assicurare la massima funzionalità del nuovo servizio delle cessioni, sono previste altre disposizioni, analoghe, nella

sostanza, a quelle contenute nel citato testo unico 1950, n. 180, concernenti l'istituzione di apposito Comitato, il sistema di riscossione delle quote cedute e quello del controllo della Corte dei conti in sede consuntiva.

Si illustrano brevemente le norme contenute nel disegno di legge, che si compone di 18 articoli.

L'articolo 1 stabilisce che le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione di quote della retribuzione, ciascuna con i propri fondi ed a favore dei propri iscritti.

L'articolo 2 fissa la retribuzione da considerarsi ai fini della determinazione della quota cedibile, distintamente per i casi di richiedenti iscritti alle diverse Casse.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono i requisiti che il richiedente deve possedere per la concessione del prestito.

L'articolo 5 stabilisce che l'importo netto della sovvenzione, in relazione alla quota ceduta e alla durata dell'estinzione, si determina con l'applicazione della tabella A) annessa al disegno di legge.

L'articolo 6 affida al Consiglio di amministrazione il compito di fissare ogni anno l'importo massimo da destinarsi alle operazioni di sovvenzioni per ciascuna Cassa.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di un Comitato per le sovvenzioni, dettando le norme per il suo funzionamento.

L'articolo 8 contempla le norme necessarie per rendere esecutivo il provvedimento di concessione del prestito.

L'articolo 9 prevede le norme relative alla corresponsione dell'importo netto della sovvenzione.

Gli articoli 10 e 11 concernono le modalità di estinzione della sovvenzione.

L'articolo 12 dà facoltà alla Cassa pensioni mutuante di recuperare gli eventuali crediti derivanti da errori od omissioni verificatisi nell'operazione di sovvenzione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

L'articolo 13 contempla la possibilità di anticipata estinzione del debito residuo e detta le norme generali da adottarsi nei casi di cessazione dal servizio.

L'articolo 14 determina le norme per il recupero del debito residuo, nel caso di cessazione dal servizio del mutuatario prima dell'estinzione del prestito, mediante rivalsa sulle somme cui il mutuatario abbia diritto da parte dell'Ente dal quale dipende.

L'articolo 15 prevede i casi in cui le Casse hanno la facoltà, per il recupero del debito insoluto, di procedere sui beni del debitore, avvalendosi della procedura coattiva, stabilita per le entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

L'articolo 16 stabilisce in quali casi e con quali modalità debba ridursi il trattamento di quiescenza, ai fini del recupero del debito insoluto.

L'articolo 17 dispone che il controllo della Corte dei conti, sui provvedimenti concernenti le operazioni di sovvenzioni, abbia luogo in sede consuntiva.

L'articolo 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con regio decreto 8 aprile 1939, n. 733, allo scopo di consentire il distacco di un maggior numero di segretari comunali presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari, agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi ed a favore dei propri iscritti.

Alle sovvenzioni effettuate a favore del personale dipendente dagli Enti locali si applicano le norme concernenti le agevolazioni fiscali previste per i prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dallo Stato.

Le concessioni di sovvenzioni effettuate a favore degli iscritti non dipendenti da Enti locali sono soggette alla formalità della registrazione e scontano la relativa imposta nella misura prevista dal n. 42 della tabella B allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del n. 6 dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e del terzo comma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

Art. 2.

Le sovvenzioni di cui all'articolo precedente devono essere estinte entro un periodo non superiore ad anni dieci, con cessione di quote della retribuzione fino al quinto del suo ammontare.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera come retribuzione:

a) per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'importo corrispondente ai sette decimi della retri-

buzione annua contributiva attribuita all'iscritto stesso all'atto della richiesta;

b) per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, l'importo pari ai sette decimi della retribuzione annua che risulterebbe attribuita all'iscritto medesimo computandola con l'adozione degli stessi criteri previsti dalla precedente lettera a) per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;

c) per l'ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera b), prendendo per base gli emolumenti iniziali di un dipendente statale del grado XI di gruppo B;

d) per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera b), prendendo per base gli emolumenti iniziali di un dipendente statale del grado XIII di gruppo C.

Art. 3.

Per la concessione della sovvenzione occorre che il richiedente:

a) sia in attività di servizio;

b) sia di ruolo ovvero sia adibito a servizio continuativo e sia provvisto di retribuzione periodica per l'intero anno;

c) abbia almeno cinque anni di servizio utile ai fini del diritto al trattamento di quiescenza;

d) risulti iscritto da almeno quattro anni agli Istituti di previdenza;

e) abbia soddisfatto agli obblighi di leva;

f) comprovi di avere sana costituzione fisica.

Il minimo di quattro anni previsto alla lettera d) è elevato, per la concessione di sovvenzione con estinzione di durata superiore a cinque anni, ad anni otto oppure dodici, rispettivamente, per il caso che il richiedente sia di ruolo oppure non di ruolo. Per il raggiungimento di tali maggiori limiti si computa anche il servizio riscattato per il quale sia stato versato interamente il relativo contributo.

In nessun caso la sovvenzione può essere concessa con estinzione di durata superiore al periodo di tempo mancante al richiedente per il raggiungimento del 65° anno di età o dell'eventuale inferiore limite di età previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari per la permanenza in servizio del richiedente stesso.

La domanda per la concessione della sovvenzione, corredata dei documenti intesi ad accertare l'ammontare della quota massima cedibile e la sussistenza dei requisiti richiesti, è trasmessa, entro dieci giorni dalla data dell'esibizione, a cura dell'ente presso il quale il richiedente presta servizio, con apposita lettera di accompagnamento diretta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 4.

La concessione della sovvenzione da parte di una delle Casse pensioni indicate all'articolo 1 è subordinata all'inesistenza o, comunque, alla totale estinzione di eventuale altra analoga sovvenzione concessa in precedenza dalle Casse stesse, dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o da altri Istituti autorizzati dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessazione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Art. 5.

L'importo netto della sovvenzione a favore del richiedente, pari alla somma dei valori di sconto di ciascuna quota mensile ceduta, è determinato con l'applicazione della tabella A annessa alla presente legge, i cui coefficienti, riferiti ad una lira di quota, danno l'ammontare della predetta somma di valori in corrispondenza agli anni di durata della estinzione del prestito. Ai fini del calcolo dei predetti valori è stabilito il tasso nominale annuo del 6,50 per cento che è destinato complessivamente alla formazione degli interessi e alla copertura degli oneri a carico della Cassa pensioni mutuante per le spese di amministra-

zione e per le perdite derivanti da rischi fortuiti.

Nei riguardi delle sovvenzioni concesse dalle Casse pensioni, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 54 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

L'articolo 17 della legge 13 marzo 1950, n. 120, è abrogato.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda, ogni anno, con propria deliberazione, stabilisce l'importo massimo da destinarsi alle operazioni di sovvenzioni di cui alla presente legge per ciascuna delle Casse-pensionari indicate all'articolo 1, in relazione ai rispettivi fondi patrimoniali disponibili.

Art. 7.

Presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza è istituito un Comitato per le sovvenzioni, presieduto dal Direttore generale oppure da un funzionario degli Istituti stessi di grado non inferiore al quinto da lui delegato. Fanno parte del Comitato tre funzionari di grado non inferiore al sesto, in servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, designati dal Direttore generale per periodi di tempo determinati e comunque non superiori ad un anno, salvo riconferma, e due membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6 residenti in Roma, designati annualmente dal Consiglio stesso. Il Direttore generale designa anche, tra i funzionari degli Istituti di previdenza di grado non inferiore all'ottavo di gruppo A, un segretario capo ed un segretario, i quali partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto a voto.

Il Comitato di cui al comma precedente, delibera sulla concessione della sovvenzione, stabilendo, in caso di accoglimento, l'importo della quota mensile da cedere al richiedente e la durata di estinzione del prestito. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti,

con la presenza di almeno quattro membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il compenso ai componenti ed ai segretari del Comitato per le sovvenzioni è stabilito con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 8.

Alla formale concessione della sovvenzione, approvata dal Comitato, provvede con propria determinazione il Direttore generale degli Istituti di previdenza. Il provvedimento, da adottarsi in conformità della deliberazione del Comitato, è insindacabile nel merito. All'interessato ed all'ente presso cui esso presta servizio viene data comunicazione, mediante lettera raccomandata, della detta sovvenzione e delle relative modalità di estinzione. Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.

Art. 9.

L'importo netto della sovvenzione di cui al comma primo dell'articolo 5 è corrisposto personalmente al mutuatario mediante ordinativo diretto emesso sulla Tesoreria centrale o sulla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'ente presso il quale il mutuatario presta servizio. Non si applicano, per l'ordinativo predetto, le disposizioni contenute nel regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759. In caso di morte del mutuatario prima della riscossione, la concessione si considera come non avvenuta.

Fino a quando la riscossione non sia stata effettuata, la Direzione generale degli Istituti di previdenza, salva la ratifica del Comitato per le sovvenzioni, può revocare la concessione del prestito qualora venga a conoscenza che non esisteva o che è venuto a cessare qualcuno dei requisiti richiesti per la concessione stessa.

Art. 10.

L'estinzione della sovvenzione si effettua con i pagamenti posticipati costanti della quota mensile ceduta dal mutuatario, a partire dal

secondo mese successivo a quello della data della comunicazione di cui all'articolo 8.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'ente presso il quale il mutuatario presta servizio ha l'obbligo di operare, per l'intera durata di estinzione del prestito, la ritenuta mensile della quota ceduta e di versarne, entro il decimo giorno dalla scadenza del pagamento, l'importo a favore della Cassa pensioni mutuante.

In caso di mancato versamento entro il termine previsto dal comma precedente, il relativo importo, a partire dal giorno successivo a quello del termine stesso, è considerato, ad ogni effetto, come un debito dell'ente verso la Cassa pensioni mutuante, sul quale decorrono gli interessi di mora al saggio del sei per cento. Il relativo recupero viene effettuato applicando le norme in vigore per la riscossione dei contributi annualmente dovuti a favore della Cassa mutuante.

Art. 11.

Qualora la retribuzione del mutuatario subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.

Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta mensile non può eccedere il quinto della retribuzione ridotta. In tal caso la differenza con i relativi interessi al saggio annuale del 4.50 per cento è recuperata dalla Cassa mutuante mediante corrispondente prolungamento della durata di estinzione del prestito.

Art. 12.

La Cassa mutuante ha facoltà di rivalersi di ogni suo credito che derivi da errori od omissioni verificatisi nella concessione della sovvenzione o nel corso del relativo ammortamento, mediante ritenuta mensile sulla retribuzione goduta dal mutuatario, anche oltre il limite previsto dall'articolo 2, fino a quello di un terzo della retribuzione stessa. In nessun caso la somma degli importi della predetta ritenuta e della quota ceduta può eccedere la metà della retribuzione.

Art. 13.

Il mutuatario ha facoltà di estinguere il prestito, nel corso della sua durata, mediante pagamento in una sola volta del relativo debito residuo, che è determinato con la applicazione della tabella B annessa alla presente legge.

Qualora nel corso dell'estinzione del prestito, il mutuatario cessi dal servizio per morte dopo almeno novanta giorni dalla data della concessione, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto.

Qualora nel corso dell'estinzione del prestito, il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte oppure cessi per morte prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data della concessione, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16.

Art. 14.

Qualora il mutuatario all'atto della cessazione dal servizio abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'ente dal quale dipende, il Comitato per le sovvenzioni può disporre che tale somma venga ritenuta, in tutto o in parte, a favore della Cassa pensioni mutuante, a scomputo del debito residuo di cui all'ultimo comma dell'articolo 13. Se la cessazione dal servizio sia avvenuta per comprovata inabilità fisica prima del raggiungimento dei limiti di età contemplati nel penultimo comma dell'articolo 3, la ritenuta in nessun caso può eccedere un terzo del debito residuo. Fino a quando non verrà comunicata all'ente la determinazione del Comitato, l'ente medesimo tratterrà, comunque, una parte della somma dovuta al dipendente pari all'importo del debito residuo.

La Cassa pensioni mutuante, ai fini dello scomputo del debito residuo, si rivale, altresì, sul capitale risultante a favore del mutuatario alla data della cessazione dal servizio, per effetto degli eventuali depositi volontari eseguiti nel periodo di iscrizione alla Cassa stessa.

Art. 15.

Nel caso di cessazione dal servizio per il quale non sorga il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, oppure di interruzione del servizio, qualora l'estinzione del prestito non si possa ottenere integralmente seguendo le modalità indicate agli articoli 11, 12 e 14, il debito insoluto può essere recuperato dalla Cassa mutuante con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati inasequstrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore avvalendosi della procedura coattiva stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici. In nessun caso si possono perseguire le indennità premio di servizio, gli assegni vitalizi ed i concorsi e sussidi per l'assistenza sanitaria conferiti dall'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali, e quelli analoghi conferiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e da altri Istituti similari.

Art. 16.

Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto a favore del mutuatario oppure della vedova o degli orfani dell'iscritto deceduto nei novanta giorni dalla data della concessione del prestito, tale trattamento è corrisposto agli interessati per la parte pari alla differenza tra l'importo spettante e quello del debito insoluto.

Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, il debito insoluto si trasforma in quota annua vitalizia il cui importo in nessun caso può superare il quinto del complessivo trattamento predetto. Tale quota è detratta:

a) dal trattamento diretto, nel caso di cessazione dal servizio per cause diverse dalla morte se il mutuatario in pensione sopravvive alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di concessione del prestito;

b) dal trattamento diretto e da quello eventuale di reversibilità, nel caso di cessazione di cui alla lettera a), qualora il mutuatario in pensione muoia prima della scadenza del termine predetto;

c) dal trattamento indiretto, nel caso di cessazione dal servizio per morte che avvenga nei novanta giorni dalla data di concessione del prestito.

Ai fini della determinazione della quota annua vitalizia di cui al comma precedente, da detrarsi ratealmente sulle tredici mensilità del trattamento annuo dovuto, si applicano la tabella B allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379 nel caso contemplato alla lettera a), e le tabelle II, III, IV, V allegate alla legge 22 giugno 1954, n. 523, nei casi contemplati alle lettere b) e c). Nel caso di cui alla lettera b), la quota annua vitalizia, da detrarsi per lo stesso importo tanto dalla pensione diretta quanto da quella di reversibilità, viene determinata prendendo per base l'età della vedova e degli orfani alla data della cessazione dal servizio del mutuatario.

Art. 17.

Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in favore e i pagamenti a carico delle Casse pensioni mu-

tuanti per le operazioni di sovvenzioni previste dalla presente legge ha luogo in sede consuntiva.

Art. 18.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel regolamento concernente il distacco dei segretari comunali per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 8 aprile 1939, n. 733, il numero massimo dei segretari comunali che possono essere distaccati presso la Direzione generale predetta, fermo rimanendo il numero di quelli che possono essere distaccati presso le Prefetture, è elevato a 60. I segretari comunali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino già nella posizione di distacco presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza o presso le Prefetture, vi rimangono senza necessità di ulteriore conferma ed anche quando si trovino o passino a far parte del ruolo nazionale, oppure abbiano ottenuto od ottengano promozioni nel ruolo stesso. Il distacco degli altri segretari comunali presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, fino al raggiungimento del predetto contingente massimo di 60 unità, si effettua tra quelli dei gradi non superiori al sesto. Nella prima attuazione della presente legge, al distacco stesso si provvederà senza la procedura del concorso, previa scelta tra gli aspiranti da parte del Ministero dell'interno.

TABELLA A

(da applicarsi per il calcolo dell'importo netto della sovvenzione di cui al comma primo dell'articolo 5).

VALORE ATTUALE DI UNA LIRA MENSILE PAGABILE POSTICIPATAMENTE PER N. ANNI, CALCOLATO AL SAGGIO NOMINALE DEL 6,50 PER CENTO CONVERTIBILE DODICI VOLTE L'ANNO E CON LO SCONTO PER TRE MESI.

ANNI N.	VALORE ATTUALE	ANNI N.	VALORE ATTUALE
1	11,3997	6	58,5220
2	22,0838	7	66,2483
3	32,0973	8	73,4897
4	41,4823	9	80,2765
5	50,2782	10	86,6374

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

(da applicarsi per il calcolo del debito residuo nei casi previsti dagli articoli 13 e 14).

VALORE ATTUALE DI UNA LIRA MENSILE PAGABILE POSTICIPATAMENTE PER UN PERIODO IN ANNI E MESI NON SUPERIORE AD UN DECENNIO, CALCOLATO AL SAGGIO DEL 6,50 PER CENTO CONVERTIBILE 12 VOLTE L'ANNO.

ANNI	PIÙ MESI											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0,9946	1,9839	2,9678	3,9464	4,9198	5,8879	6,8508	7,8085	8,7610	9,7084	10,6507	11,5880
1	12,5201	13,4473	14,3695	15,2867	16,1989	17,1063	18,0087	18,9063	19,7991	20,6870	21,5702	22,4486
2	23,3222	24,1912	25,0555	25,9151	26,7701	27,6205	28,4663	29,3076	30,1443	30,9765	31,8042	32,6275
3	33,4463	34,2607	35,0708	35,8764	36,6778	37,4748	38,2675	39,0559	39,8401	40,6201	41,3959	42,1675
4	42,9349	43,6982	44,4574	45,2125	45,9635	46,7105	47,4535	48,1924	48,9274	49,6584	50,3855	51,1087
5	51,8279	52,5433	53,2549	53,9626	54,6665	55,3666	56,0629	56,7555	57,4443	58,1294	58,8109	59,4886
6	60,1628	60,8333	61,5001	62,1634	62,8231	63,4793	64,1319	64,7810	65,4266	66,0687	66,7074	67,3426
7	67,9744	68,6028	69,2278	69,8495	70,4678	71,0828	71,6944	72,3028	72,9079	73,5097	74,1083	74,7036
8	75,2958	75,8847	76,4705	77,0531	77,6326	78,2090	78,7823	79,3524	79,9195	80,4836	81,0446	81,6026
9	82,1576	82,7095	83,2586	83,8046	84,3477	84,8879	85,4252	85,9596	86,4911	87,0197	87,5455	88,0685